
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Arbitrato rituale, natura giurisdizionale: l'impugnazione del lodo è soggetta alla disciplina del giudizio di appello

L'arbitrato rituale ha natura giurisdizionale, con la conseguenza che va superato l'orientamento secondo cui - in considerazione della sua natura negoziale - l'impugnazione del lodo rituale era assimilabile a un giudizio di primo grado; pertanto, l'impugnazione del lodo è soggetta alla disciplina e ai principi, in quanto compatibili, che regolano il giudizio di appello.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 25.2.2015, n. 3804

...omissis...

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente sostiene che la Corte d'appello sarebbe incorsa nel vizio di violazione e falsa applicazione di legge, per avere ritenuto inammissibile per tardività ex art. 345 c.p.c., l'eccezione di decadenza del zzzz dall'impugnazione della Delib. assembleare ex art. 2377 c.c., comma 6, in quanto non fatta valere nel giudizio arbitrale.

Secondo la parte, il giudizio di impugnazione del lodo non costituisce un gravame, ma l'impugnazione di un atto negoziale in unico grado, al quale non vanno applicate le norme previste per il secondo grado, come ritenuto dal S.C. nella pronuncia 12031/2004.

2.1.- Con il secondo motivo, la ricorrente, quale società d'ambito costituita in forza della L. n. 142 del 1990, costituente modalità di gestione di servizio pubblico in forma associativa e collettiva di tutti gli enti pubblici dell'ambito ottimale, deduce di perseguire finalità pubbliche, di essere società di diritto speciale, soggetta al controllo della Corte dei Conti, e che quindi la stessa, "pur costituendo una formula organizzatoria ad hoc dei servizi di igiene ambientale, esprime compiti istituzionalmente di competenza degli enti locali, al cui sistema dunque, in assenza di contrarie previsioni, va ricondotto".

Ne consegue che l'eccezione di tardività di impugnazione della Delib. assembleare dell'zzzzO non è in disponibilità dalla stessa, non essendo posta nell'interesse della parte, ma dell'interesse pubblico (relativo alle spese gravanti direttamente o indirettamente sui pubblici bilanci), da cui il rilievo ufficioso ex art. 2969 c.c., al pari di quanto ritenuto dal S.C. per l'indennità di espropriazione per l'ente pubblico tenuto a corrispondere detta indennità.

2.1.- I due motivi di ricorso, strettamente connessi, vanno valutati congiuntamente e sono da ritenersi infondati.

Il primo motivo è infondato, atteso che, come affermato tra le ultime nella pronuncia 13898/2014, l'arbitrato rituale ha natura giurisdizionale per cui l'impugnazione del lodo è soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili e, nella specie, all'art. 348 c.p.c., comma 1 e non all'art. 181 c.p.c.; la natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale, di recente riaffermata dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., 25 ottobre 2013, n. 24153), comporta il superamento di quell'orientamento (cfr. Cass., 1 luglio 2004, n. 12031) secondo cui - in considerazione della sua natura negoziale - l'impugnazione del lodo rituale era assimilabile a un giudizio di primo grado; ne consegue che l'impugnazione del lodo è soggetta alla disciplina e ai principi, in quanto compatibili, che regolano il giudizio di appello (Cass., 16 maggio 2000, n. 6291; Cass., 7 settembre 1993, n. 9382; nonché, sull'inapplicabilità dell'art. 183 c.p.c., Cass. 24 marzo 2003, n. 6517 e Cass., 22 maggio 2013, n. 2013), e si vedano sul richiamo all'art. 345 c.p.c., le pronunce 9530/00 e 17630/07.

Ciò posto, deve rilevarsi come nella specie, la questione prospettata dalla ricorrente nel secondo motivo è inidonea a condurre all'annullamento delle pronuncia, in quanto priva del necessario requisito della decisività.

Ed infatti, la questione della rilevabilità d'ufficio della decadenza dall'impugnazione della Delib. assembleare è superata nella specie, atteso che deve ritenersi esercitata tempestivamente l'impugnativa da parte del G., a mezzo della notifica dell'atto di accesso agli arbitri eseguita il 24/1/2005, a fronte della Delib. 26 ottobre 2004.

Non può aderirsi infatti all'impostazione di zzzzzzo, secondo cui il primo atto per l'instaurazione del giudizio arbitrale deve individuarsi nel deposito,

avvenuto il 7/10/2005, dell'istanza del Gzzzzzal Presidente del Tribunale per la nomina degli arbitri, al quale spettava tale designazione, ex art. 31 dello Statuto.

E' stato infatti affermato nella pronuncia 10922/02 che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 25 del 1994, il momento iniziale del giudizio arbitrale va determinato non più con riferimento al momento della costituzione del collegio, bensì a quello della notificazione della domanda di accesso agli arbitri, vicenda, questa, di per sé idonea a costituire un rituale rapporto processuale, atteso che, con tale notifica, viene dall'istante identificato - sia pur in astratto, sulla base della clausola compromissoria - tanto l'organo deputato a decidere la controversia, quanto la controparte, che è quella (e solo quella) risultante dalla clausola compromissoria stessa, nei confronti della quale il lodo deve essere pronunciato. Detta pronuncia ha desunto tale principio delle innovazioni apportate dalla L. n. 25 del 1994, ed in specie, dalla sostituzione dell'art. 2943 c.c., comma 4, dall'aggiunta all'art. 2945, comma 4, in materia di prescrizione, dall'aggiunta di un cpv, agli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c., in materia di trascrizione e dall'aggiunta all'art. 669 octies c.p.c., u.c., oggi comma 4, in materia di provvedimenti cautelari.

Tale interpretazione è stata seguita, tra le altre, dalle pronunce 8532/2003, 5457/03, 17099/2013, tra le ultime.

3.1. - Il ricorso va conseguentemente respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
